



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 giugno 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della NEW YORK UNO SAS, per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell' art. 2, comma 64, legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Sono presenti:

per la NEW YORK UNO SAS, il Consulente del Lavoro Dott. Stefano Molino, munito di procura notarile;
per la FILCAMS CGIL Naz.le, Andrea Ferrone;
per FISASCAT CISL Naz.le, Daniela Rondinelli;
per la UILTUCS Naz.le, Giada Grimaldi;
per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la NEW YORK UNO SAS, con sede legale in Torino, opera nel settore della distribuzione di abbigliamento;
- con nota prot. n. 0012682 del 05.06.13, la Società ha presentato istanza a questo Ufficio di esame congiunto ex art. 2, DPR n. 218/2000, necessario al fine della concessione della CIG in deroga e, pertanto, le parti (nota prot. n. 0013267 del 11.06.13), sono state convocate per la riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, la Società ha evidenziato le difficoltà che si riscontrano attualmente nel proprio settore di riferimento che hanno comportato una improvvisa ed imprevista contrazione degli ordini e, conseguentemente, una rilevante riduzione dei volumi d'affari. Stante lo stato di crisi aziendale, la Società ha attivato una richiesta di preconcordato in data 13 maggio 2013 e, successivamente, si è vista costretta a procedere alla progressiva chiusura dei punti vendita. Pertanto, Azienda e OO.SS. si sono incontrate in data 3 giugno 2013 in sede territoriale e sono avvenuti ad un accordo di massima sull'ammortizzatore sociale da applicare ai lavoratori con contratto di apprendistato - individuato nella CIG in deroga - sulle modalità di applicazione del medesimo e sul numero dei lavoratori coinvolti, a seguito del quale l'Azienda avrebbe collocato in Cassa i lavoratori interessati. Nel corso dell'incontro odierno, le parti sociali hanno ribadito quanto già concordato nel precedente incontro. Le parti hanno concordato, altresì, che l'Azienda, nel corso del periodo di intervento della Cassa, al fine di ridurre gli esuberi strutturali e risolvere la problematica occupazionale, metterà in atto strumenti idonei quali: blocco del turn-over; soluzioni di ricerca di ricollocazioni esterne all'Azienda, monitorando ed avvalendosi di eventuali interventi formativi proposti nell'ambito delle iniziative istituzionali delle Province ove sono ubicate le unità operative aziendali.
- In data odierna, con separato verbale sottoscritto in sede ministeriale, le parti hanno concordato, altresì, il ricorso alla CIGS per crisi per cessazione dell'attività nei confronti del restante organico aziendale occupato presso la totalità delle unità operative aziendali.

CONSIDERATA

la Legge del 28/06/2012 n. 92, che all'art. 2 comma 64, dispone che "il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65."

VISTA

l'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- Le parti concordano che l'Azienda presenterà al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso alla CIG in deroga, con riguardo ad un numero massimo di **14 lavoratori apprendisti** (di cui n. 1 part-time al 60% e n. 1 part-time al 75 %), pari al totale degli apprendisti in forza presso le seguenti sedi: Foiano Della Chiana (AR), Vigliano Biellese (BI), Castel Guelfo di Bologna (BO), Misterbianco (CT), Campi Bisenzio (FI), Novara, Vicolungo (NO), Parona (PV), Grugliasco (TO), Leini (TO), Ciriè (TO) e Aiello del Friuli (UD).
- La CIG decorrerà dal 3 giugno 2013 fino al 2 dicembre 2013, e comunque non oltre la naturale scadenza dei contratti di apprendistato. Si precisa che per n. 1 lavoratore, occupato presso la Regione Piemonte, la Cassa decorrerà dal 1 luglio 2013, fermo restando la scadenza al 2 dicembre 2013 (visto il precedente accordo do CIG in deroga sottoscritto dalle parti presso la Regione Piemonte, in scadenza al 30 giugno 2013).
- I lavoratori interessati dalla Cassa sono ripartiti, come di seguito specificato:

REGIONE PIEMONTE (n. 8 lavoratori)

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (n. 1 lavoratore)

REGIONE LOMBARDIA (n. 1 lavoratore)

REGIONE SICILIA (n. 1 lavoratore)

REGIONE EMILIA ROMAGNA (n. 1 lavoratore)


REGIONE TOSCANA (n. 2 lavoratori)

- I suddetti lavoratori saranno sospesi con riduzione oraria media del 75%, a rotazione del personale coinvolto. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione dell'orario di lavoro potrà raggiungere il 100%. Il criterio della rotazione troverà applicazione, tra i lavoratori in Cassa occupati presso le sedi ancora operanti, a parità di mansioni svolte dai lavoratori medesimi e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e professionali aziendali.
- La Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
- Le parti concordano di incontrarsi periodicamente in sede territoriale, su richiesta di una delle parti, al fine di monitorare l'andamento della Cassa e l'evoluzione della situazione aziendale, anche legata alla eventuale procedura concordataria.
- La Società richiederà il pagamento diretto da parte dell'INPS.
- Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le parti sono, altresì, tenute a presentare non oltre la presentazione della citata istanza il suddetto elenco, unitamente al presente verbale, alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'



OO.SS.



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

